



# Commissariato del Governo nella Regione Puglia

PROT. N. 673/22702

BARI, 30 maggio 2001

Al. 9

AL SIG. PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
DELLA REGIONE PUGLIA  
B A R I

(Rif. nota prot. 2421 dell'11 maggio 2001)

AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
DELLA REGIONE PUGLIA  
B A R I

p.c. ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
DIPARTIMENTO AFFARI REGIONALI  
R O M A

(rif. prot. n. 200/3793/PU20/1.136 del 29.5.2001).

OGGETTO: Legge Regionale: "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2001 e bilancio pluriennale 2001-2003".

Si comunica che in merito alla legge regionale concernente: "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2001 e bilancio pluriennale 2001+2003" approvata dal Consiglio Regionale con delibera n. 58 del 26 aprile 2001, trasmessa a questo Ufficio con la nota suindicata, il Governo, nella seduta del Consiglio dei Ministri del 24 maggio 2001, ha rilevato che la legge è censurabile in quanto: l'art. 19, prorogando gli incarichi di Direttore Generale e Commissario Straordinario delle Aziende Sanitarie fino al 30.6.2001 con lo strumento legislativo, si pone in contrasto con la disciplina contrattuale in materia di incarichi dirigenziali, che demandano al contratto la regolamentazione del rapporto tra l'Autorità Amministrativa e il dirigente.

Per il suesposto motivo il Governo ha rinviato la legge a nuovo esame del Consiglio Regionale precisando che trattasi di c.d. rinvio



## Commissariato del Governo nella Regione Puglia

- 2 -

limitato, per cui la Regione può far luogo alla promulgazione e pubblicazione della legge, salvo le parti coinvolte da rinvio, come già praticato per altre Regioni in precedenti occasioni.

Il Governo ha inoltre osservato: a) circa l'art. ~~32~~<sup>32</sup>, che la Regione avrebbe dovuto più correttamente inserire, per la prestazione dei servizi estimativi previsti ai commi 1, 2 e 3, il riferimento alla stipula di una apposita convenzione fra la Regione e l'Agenzia del Territorio; b) circa l'art. 27 che la tecnica di novellazione utilizzata è del tutto inopportuna, in quanto tale articolo, nel sostituire l'art. 9 del regolamento consiliare n. 3/83, inserisce nel corpo di una fonte di rango secondario una norma di rango primario, che non sarà più modificabile con l'esercizio della potestà regolamentare, trasferita dalla legge cost. n. 1/99 alla Giunta. Osservasi altresì che in tali casi è più opportuno procedere alla novella o con un regolamento di modifica o, in alternativa, con un articolo di legge che disciplini direttamente la materia, comportando l'abrogazione per incompatibilità della precedente normativa regolamentare e, in ogni caso, nel rispetto delle regole di tecnica legislativa di cui alla "Guida alla redazione dei testi normativi" della Presidenza del Consiglio (Circolare 2 maggio 2001 n. 1).

Si allega copia del tele prot. n. 200/3793/PU 20/1.136 del 29 maggio 2001 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Affari Regionali.

Si prega di segnare ricevuta della presente comunicazione.

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

(BIONDA)

FA/